



COUTENZA CANALI CAVOUR

Signature

dell'immediata revoca della convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA' DERIVANTI DALLA CONVENZIONE

L'Enel S.p.A. si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Coutenza da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio di quanto previsto nella presente convenzione.

L'Enel S.p.A. sarà inoltre tenuta al risarcimento verso la Coutenza ed i terzi di qualunque danno possa essere causato dall'esercizio delle opere di cui alla presente convenzione o dalla loro trascurata manutenzione ed in genere dalla inadempienza agli obblighi imposti con la convenzione stessa.

La presente convenzione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori od aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente ed indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto.

ARTICOLO 16

SPESE DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Enel S.p.A. le spese di stipulazione, registrazione ed eventuale trascrizione del presente atto ed altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

Fa carico inoltre all' Enel S.p.A l'onere di provvedere all'eventuale regolarizzazione tributaria, anche se dipendente da leggi future.

Resta pertanto inteso che eventuali penalità derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra saranno interamente a



DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE SEDE DISTACATA DI TORINO

Signature

carico dell' Enel S.p.A stessa.

La presente convenzione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e 8 comma 2, 1-bis della Legge 26/6/1990 n. 165.

Ai fini dell'imposta di registro si chiede l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% sull'imponibile di L. 11.075.000.000 (undicimiliardisettantacinquemilioni) e dell'aliquota del 2% sull'imponibile di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni).

GOUTENZA CANALI CAVOUR



ARTICOLO 17

CONTROVERSIE

Le Parti dichiarano fin da ora che per tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ARTICOLO 18

ESTINZIONE PRECEDENTI OBBLIGAZIONI

Si dà atto che la presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti quella scaduta il 30 settembre 1993 e che tutti i rapporti e le obbligazioni da quest'ultima dipendenti sono da considerarsi definitivamente estinti anche a titolo transattivo. Le Parti rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia pretesa comunque connessa con la scaduta convenzione.



Spazio per contro
DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE
SEDE DISTRICTO TORINO



ARTICOLO 19

DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa

l'Enel S.p.A. elegge il proprio domicilio legale in Torino, via Padova
n. 40.

Novara, li 19 GEN. 1994

p. LA COUTENZA CANALI CAVOUR

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

dell'Ass. Irrig. Est Sesia

dell'Ass. Irrig. Ovest Sesia

(avv. Luciano Binelli)

(dott. Roberto Calcagno)

Luciano Binelli

Roberto Calcagno

p. L'ENEL S.p.A.

I PROCURATORI

(dott. ing. Armando Migliori)

Armando Migliori

(dott. ing. Umberto Ferrara)

Umberto Ferrara